



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONTRATTO D'APPALTO DI SERVIZIO

Repertorio n. 35./2013/NA

REPUBBLICA ITALIANA

Per auto Garanzie nelle
 Il Legale rappresentante del Servizio Affari
 Contratti
 Dott. Nicola SANSALONE



L'anno duemilatredici, il giorno cinque del mese di aprile alle ore undici, presso la sede dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in Napoli, al Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco, di seguito Autorità, innanzi a me dott. Raffaello Sadile nato a Succivo (CE) il 15/01/1963 ed ivi residente al Corso Umberto I n. 1 funzionario dell'Autorità, in qualità di Ufficiale Rogante, giusta Determinazione 6/12/AGC del 24 gennaio 2012, al fine di redigere in forma pubblico - amministrativa il presente contratto, che si stipula nell'interesse dell'Autorità stessa, si sono costituiti personalmente:

L'Ufficiale rogante
 Dott. Raffaello Sadile



- da una parte l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito Autorità) con sede in Napoli, Centro Direzionale, Isola B5, Torre Francesco, C.F. 95011660636, nella persona del Direttore del Servizio Affari Generali e Contratti e Legale rappresentante, Nicola Sansalone nato a Roma il 27 gennaio 1963, C.F. SNSNCL63A27H501U passaporto N. YA3980547 rilasciato dal Ministero affari Esteri 20/08/2012, e domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Autorità stessa;
- dall'altra la Società VIDIERRE S.R.L. (di seguito, SOCIETÀ o Impresa Appaltatore) con sede legale in SAN POLO D'ENZA (RE), via Conti n. 7, c.a.p. 42020, C.F. e P. IVA 02005410358, nella persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e Legale rappresentante Antonio Rota, nato a Policoro (MT) il 29/12/1977, C. f.: RTONTN77T29G786D, in atti ns. prot. n. 560 del 4/1/2013.

Il Legale rappresentante
 Ing. Antonio Rota



Le parti, della cui identità personale e qualifica io, Ufficiale Rogante, sono certo, trovandosi nelle condizioni volute dalla legge, per comune consenso e con la mia



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

adesione, dichiarano, ai sensi dell'art. 48 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, di rinunciare all'assistenza dei testimoni al presente atto

PREMESSO

- che con delibera del Consiglio n. 539/11/CONS del 4 ottobre 2011 è stata autorizzata, ai sensi degli artt. 55 comma 1 e 83 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'indizione di una procedura aperta, in ambito comunitario, per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico del servizio di monitoraggio degli affollamenti, dei posizionamenti e dei contenuti della pubblicità televisiva trasmessa dalle emittenti a diffusione nazionale da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che sono stati adempiuti tutti gli obblighi relativi alla pubblicità della procedura ai sensi dell'articolo 66 del D.Lgs. n. 163/06;
- che con determinazione n. 6/12/AGC del 24 gennaio 2012 è stata nominata la Commissione di gara per l'aggiudicazione dell'appalto in epigrafe;
- che la Commissione di aggiudicazione, come da verbali agli atti, ha regolarmente espletato la suddetta procedura;
- che, a seguito dei citati lavori la medesima Commissione ha proposto l'aggiudicazione alla società VIDIERRE S.R.L., con sede in via Conti, 7, 42020 S. Polo D'Enza (RE) per aver conseguito, in relazione all'offerta prezzo, il punteggio pari a 30 ed in relazione all'offerta tecnica, il punteggio pari a 58,25 per complessivi 88,25 punti, risultando a conclusione della procedura di gara, aggiudicataria del servizio;
- che a riscontro della nota prot. n. 61860 del 4/12/2012, l'aggiudicataria, con nota del 5 dicembre 2012, ha confermato l'esclusività di destinazione delle risorse, così come





Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni


- individuata in sede di offerta oggetto di valutazione, nell'ambito del piano organizzativo delle stesse e di tutte le misure ivi previste.
- che con delibera del Consiglio n. 648/12/CONS del 20 dicembre 2012, nell'approvazione degli atti di gara sopra indicati, è stato disposto l'affidamento dell'appalto oggetto del presente contratto in favore della Società Vidierre S.r.l., per il prezzo offerto di euro complessivi euro 2.115.000,00 (duemilionicentoquindicimila/00) oltre IVA di cui euro 16.032,00 (sedecimilatrentadue/00) per oneri relativi alla sicurezza;
 - che ai fini degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2010 n. 217, come interpretate dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 8 del 18 novembre 2010, il codice identificativo gara (CIG) da indicare nei bonifici bancari disposti a titolo di corrispettivo contrattuale è il seguente: **3508989D50**;
 - che sono decorsi i termini di cui all'articolo 11, comma 10, del D.Lgs. N. 163/06;
 - che con nota prot. n. 0065480 del 21.12.2012 è stata comunicata l'aggiudicazione definitiva a Vidierre S.r.l. ex art. 79 del d.lgs. n. 163/2006;
 - che con nota prot. n. 560 del 04/01/2013, la società aggiudicataria ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
 - che dalla consultazione del Casellario delle imprese dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici non risultano annotazioni preclusive alla stipula del presente contratto di appalto;
 - che sono stati adempiuti tutti gli obblighi previsti dagli artt. 65 e 66 del d.lgs. 163/2006 in ordine alla pubblicità degli esiti di gara;
 - che la Vidierre S.r.l ha prodotto, conformemente a quanto disposto dall'art. 8 del Capitolato speciale d'oneri, la cauzione definitiva mediante polizza n. 1996886 rilasciata dalla COFACE Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Roma 1, in data 02/01/2013 dell'importo pari ad euro 105.750,00 (centocinquemilasettecentocinquanta/00) ridotto al 50%, ai sensi dell'articolo 75,





Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- comma 7, del D.Lgs. 163/06 e pertanto corrispondente al 5% dell'importo d'aggiudicazione;
- che Vidierre S.r.l ha prodotto, a tal fine, il certificato ISO 9001:2008 n. 9151.AST n. registrazione IT-52395 con validità fino al 20/07/2015;
 - che Vidierre S.r.l ha prodotto l'elenco delle persone del gruppo di lavoro che sarà impiegato nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto;
 - che Vidierre S.r.l. ha prodotto il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) da cui si evince la regolarità dei versamenti dei contributi INPS ed altresì, la regolarità dei versamenti dei premi ed accessori INAIL;
 - che Vidierre S.r.l ha comunicato, con nota prot. 14434 del 14/03/2013 gli estremi del conto corrente dedicato sul quale effettuare i pagamenti dovuti a corrispettivo delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 3 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., indicando nel contempo le persone fisiche autorizzate ad operare su di essi;
 - che, ricorrendone le condizioni, è stato disposto – con la citata nota prot. n. 0065480 del 21 dicembre 2012- l'esecuzione anticipata del contratto in via di urgenza con decorrenza dal 1 gennaio 2013, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Capitolato speciale d'oneri, nel rispetto degli obblighi contrattuali previsti dai capitolati di gara, conformemente all'art. 11 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 - che “NULLA OSTA” ai sensi dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, come da certificato emesso dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla Prefettura di Roma;
 - che il servizio in appalto ha avuto regolare avvio in data 1 gennaio 2013;
 - che la Società ha provveduto ad effettuare il versamento delle somme dovute per le imposte di bollo e di registro come da bonifico bancario del 13/03/2013, ns. prot. n. 14191 del 14/03/2013;



CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 1

Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

1. Le premesse del presente contratto, gli atti e i documenti ivi richiamati, con particolare riferimento a tutte le disposizioni, condizioni, prescrizioni ed indicazioni contenute nel **Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale d'appalto e suo allegato tecnico, nel DUVRI, nelle dichiarazioni del legale rappresentante della Società e nell'offerta oggetto di valutazione**, agli atti dell'Autorità, ne costituiscono parte integrante sostanziale, e si intendono, per quanto non previsto in questa sede, integralmente riportati e trascritti.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e sue parti integranti:
 - dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
 - dalle norme applicabili in materia di contabilità generale dello Stato di cui ai contratti della Pubblica Amministrazione;
 - dal regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'AUTORITÀ approvato con delibera n. 17/98 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti tutti dell'affidamento di cui in premessa, prodotti dall'Autorità prevarranno sugli atti e documenti tutti prodotti dalla Società, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dalla medesima ed accettate dall'Autorità.

Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni
Il Direttore del Servizio Affari
Generali e Contratti

Dott. Nicola SANSALONE




Rogante

Dott. Paolo SADILE



per la Società

Il legale rappresentante
Ing. Antonio ROTA





Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 2

Oggetto dell'appalto

1. Il presente contratto stabilisce norme, prescrizioni, oneri generali e determina le condizioni per l'espletamento dell'incarico, che costituisce prestazione unitaria, relativo all'erogazione del servizio di monitoraggio degli affollamenti, dei posizionamenti e dei contenuti della comunicazione commerciale e della pubblicità televisiva trasmessa dai servizi di media audiovisivi in ambito nazionale così come descritto nel Capitolato speciale d'appalto e suo allegato tecnico, ai quali espressamente si rinvia per quanto non previsto in questa sede, intendendosi integralmente riportati e trascritti.



Per l'Autorità per le Garanzie nelle

Comunicazioni
Il Direttore del Servizio Affari
Generali e Contratti

Dott. Nicola SANSALONE

Articolo 3

Descrizione della prestazione

1. La prestazione richiesta consiste nella fornitura di un servizio di monitoraggio degli affollamenti, dei posizionamenti e dei contenuti della comunicazione commerciale e della pubblicità televisiva diffusa dai servizi di media audiovisivi in ambito nazionale. La società Vidierre S.r.l. dovrà fornire:
 - a) rapporti periodici riguardanti i dati numerici e qualitativi sulla comunicazione commerciale e sulla pubblicità diffusa dai servizi di media audiovisivi concessionari e autorizzati in ambito nazionale mediante un monitoraggio quotidiano 24 ore su 24, così come specificato nell'allegato tecnico al capitolato speciale d'appalto, parti integranti del presente contratto a cui espressamente si rinvia, per quanto non previsto in questa sede, intendendosi qui integralmente riportato e trascritto;
 - b) i relativi supporti audiovisivi di registrazione dei programmi, su richiesta dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
2. I dati delle rilevazioni effettuate sui palinsesti sono ordinati e resi disponibili all'Autorità per le necessarie aggregazioni secondo le modalità descritte in dettaglio



L'Ufficio per le

Garanzie nelle

Comunicazioni

Dott. Raffaele



Per la Società

Il Legale rappresentante

Ing. Antonio

ROTA



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

nel documento "Allegato Tecnico", che costituisce parte integrante del presente contratto, al quale si rinvia espressamente, intendendosi qui riportato e trascritto integralmente.

Articolo 4

Carattere del Servizio

1. Il servizio è da considerarsi ad ogni effetto di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso.
2. In caso di sospensione, anche parziale dello stesso, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Autorità potrà, senz'altro, sostituirsi alla Società per l'esecuzione d'ufficio, ovvero potrà avvalersi di terzi, in danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità, fino alla risoluzione per inadempimento.
3. In tal ultimo caso l'Autorità procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Impresa per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Autorità e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
4. L'Autorità è proprietaria dei dati acquisiti nell'esecuzione del presente contratto e potrà disporne liberamente.
5. Le notizie e i dati forniti dal responsabile di progetto dell'Autorità o di cui la Società o chiunque collabori con essa, sia venuto comunque a conoscenza nell'ambito del presente contratto, sono considerate riservate e non dovranno in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate a terzi.
6. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate, riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.
7. La Società deve, inoltre, far sì che il proprio personale rispetti il suddetto impegno di riservatezza, rendendosi responsabile in solido con gli stessi per ogni violazione.



Dott. Nicola SANSALONE



Per la Società
Il Legale rappresentante:
Ing. Antonio ROITA



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

8. In ogni caso, tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati, anche alla cessazione del rapporto contrattuale, per i cinque anni successivi alla cessazione stessa.
9. L'obbligo di riservatezza non si applica ad informazioni che:
 - siano o siano state di pubblico dominio (salvo che la divulgazione non dipenda da un inadempimento delle obbligazioni stabilite nel contratto);
 - siano state ottenute autonomamente da terzi;
 - al momento della prestazione siano già in possesso di terzi.
10. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di risarcire tutti i danni che l'Autorità dovesse subire.
11. Le parti si impegnano, altresì, a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, e in particolare del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 5

Durata del contratto

1. Il contratto ha la durata complessiva di n. 3 anni e decorre dal 1 gennaio 2013, data di effettivo avvio delle prestazioni, con scadenza fissata nel 31 dicembre 2015.
2. La tempistica minima prevista per l'espletamento delle singole attività è riportata nell'allegato tecnico, cui espressamente si rinvia per quanto non previsto a questa sede, intendendosi integralmente riportato e trascritto.
3. Le parti prendono atto della regolarità dell'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza richiesta dall'Autorità con nota prot. n. 65480 del 21/12/2012, nel rispetto degli obblighi contrattuali previsti dal Capitolato speciale d'appalto e suo allegato tecnico.

Per l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Contratti
Dott. Nicola SALONE

Per l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
L'Ufficiale Rogato
Dott. Raffaello

Per la Società
Il Legale rappresentante
Ing. Antonio ROTA



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Art. 6

Responsabilità ed oneri dell'aggiudicatario

1. Per l'esecuzione del servizio, oltre a quanto prescritto in altri punti del presente contratto e negli atti di gara, parti integranti e sostanziali del presente contratto a cui espressamente si rinvia per quanto non previsto in questa sede intendendosi qui integralmente riportato e trascritto, la Società si impegna a:
- i. usare nell'espletamento dell'incarico la massima diligenza, segnalando tempestivamente all'Autorità tutte quelle circostanze e quei fatti che possano pregiudicarne il regolare svolgimento;
 - ii. versare tutte le imposte e tributi generali e speciali, senza rivalsa, che gravano o potranno gravare in qualsiasi modo sull'aggiudicatario, per tutte le prestazioni previste nel presente capitolato;
 - iii. assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati all'Autorità ed a terzi, sia a cose che a persone, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori;
 - iv. comunicare immediatamente ogni rilevante modificazione che possa aver luogo nella propria compagine sociale, nonché nel proprio assetto organizzativo e patrimoniale;
 - v. provvedere a tutte le spese di qualunque entità e specie, necessarie per la perfetta esecuzione del servizio affidato.
 - vi. organizzare ed effettuare il servizio a suo completo rischio ed onere assumendo a proprio carico le spese relative al personale ed alle risorse non ricomprese tra quelle indicate nell'allegato tecnico al Capitolato speciale d'appalto e suo allegato tecnico, ai quali si rinvia per quanto non previsto in questa sede, intendendosi qui integralmente riportati e trascritti;



Autore Rista



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- vii. ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo, a suo carico, tutti gli oneri relativi, ivi compreso l'obbligo delle assicurazioni sociali, previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro e le malattie (comprese quelle di carattere professionale) ed in genere tutti gli obblighi inerenti il rapporto di lavoro tra l'Impresa ed i propri dipendenti, in conformità a quanto dichiarato in sede di gara;
- viii. esibire in qualunque momento ed a semplice richiesta le ricevute dei pagamenti assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio;
- ix. portare a conoscenza del proprio personale che l'Autorità è assolutamente estranea al rapporto di lavoro intercorrente tra il personale e l'Impresa stessa e che non possono essere avanzate in qualsiasi sede pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti dell'Autorità;
- x. mantenere la disponibilità per l'intera durata del contratto delle risorse tecniche e strumentali o equivalenti dichiarate in sede di esperimento di gara.
- xi. mantenere la disponibilità per l'intera durata del contratto e deputare in via esclusiva all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, le risorse previste in sede d'offerta nell'ambito del piano organizzativo delle stesse e di tutte le misure ivi previste;
- xii. riconoscere all'Autorità la facoltà di richiedere la sostituzione motivata di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute, a suo insindacabile giudizio, non idonee ad assicurare il perfetto adempimento dei servizi oggetto del contratto, in relazione alle disposizioni in esso previste. A tal fine si obbliga a:
- comunicare all'Autorità i dati relativi al personale in servizio;
 - impiegare per lo svolgimento delle attività contrattuali personale adeguato alle specifiche esigenze tecnico-operative.





Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto la Società è tenuta all'adempimento degli obblighi così come previsti negli atti di gara, agli atti dell'Autorità, intendendosi qui interamente riportati e trascritti.

Articolo 7

Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

1. Per lo svolgimento delle attività la Società dichiara di disporre di tutte le figure professionali, dei mezzi, dei beni e dei servizi necessari all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, secondo quanto richiesto nel **Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d'appalto e suo allegato tecnico, e quanto affermato nelle dichiarazioni e nelle comunicazioni del legale rappresentante della Società, ivi compresa l'offerta oggetto di valutazione**, agli atti dell'Autorità, parti integranti e sostanziali del presente ai quali espressamente si rinvia per quanto non previsto in questa sede, intendendosi integralmente riportati e trascritti.
2. La Società dichiara e garantisce che l'attività oggetto del presente contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che la stessa Società è dotata di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come, di fatto, opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
3. Il personale preposto alla esecuzione delle attività da svolgersi nei locali della Autorità potrà accedervi, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni d'accesso e di sicurezza, previa comunicazione da parte della Società all'Autorità dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione, almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'inizio delle attività suddette.

Articolo 8

Responsabili del progetto

1. Le prestazioni contrattuali saranno eseguite sotto la direzione del responsabile del progetto nominato dall'Autorità nella persona dell', Avv. Giulio Votano,





Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dirigente dell'Autorità, o di un suo funzionario delegato che opererà in base alle direttive ricevute. Resta espressamente convenuto che tutti gli ordini – impartiti nell'ambito e nel rispetto dei limiti posti dalla competenza attribuitagli dal presente contratto - relativi all'esecuzione delle prestazioni, quando necessari saranno impartiti esclusivamente dal predetto responsabile del progetto, nell'ambito degli obblighi descritti in contratto. L'Autorità non sarà tenuta ad obblighi o ad adempimenti che non siano stati assunti e/o accettati dal responsabile del progetto.

2. Il responsabile di progetto dovrà attestare, mediante apposito verbale, la regolare ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Il responsabile di progetto della Società, individuato nella persona del Dott. Benito Benassi nato a Carpi (MO) il 03/10/1963 CF. BNS BNT 63R03 B819K e comunicato all'Autorità con nota prot. n. 560 del 4/01/2013, durante lo svolgimento dell'attività, dovrà far riferimento al responsabile del progetto dell'Autorità per tutti gli aspetti operativi finalizzati al completamento delle prestazioni.
4. Il responsabile di progetto della Società ha l'obbligo di:
 - a) assumere l'effettiva esecuzione delle prestazioni per conto della Società;
 - b) rappresentare il punto di riferimento dell'Autorità presso la Società per tutta la durata del contratto;
 - c) garantire il coordinamento le attività di competenza della Società per l'esecuzione della prestazione contrattuale;
 - d) garantire il coordinamento di tutto il personale messo a disposizione della Società in coerenza con quanto dichiarato in sede di offerta nel rispetto delle prescrizioni contenute negli atti di gara, intendendosi qui integralmente riportati e trascritti;
 - e) collaborare con il responsabile di progetto e il personale dell'Autorità;
 - f) partecipare alle riunioni indette dal responsabile di progetto dell'Autorità per riferire sulle attività svolte e su quelle in corso di svolgimento;





Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- g) predisporre i verbali delle riunioni tenute con il personale dell'Autorità e con terzi soggetti per le finalità legate all'espletamento degli incarichi di gara, nonché la documentazione concernente l'avanzamento dei lavori.

Articolo 9

Corrispettivi

1. Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, l'Autorità corrisponderà alla Società l'importo complessivo, onnicomprensivo e forfetario pari ad € 2.115.000,00 (duemilionicentoquindicimila/00), oltre I.V.A.
2. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione del servizio nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Società dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che fossero emanate dalle competenti Autorità, ivi compresa l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sono compresi e compensati dal corrispettivo contrattuale.
4. La Società non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero a adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

Articolo 10


Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.
2. La Società dichiara di essere consapevole che le transazioni eseguite senza avvalersi di banche ovvero della Società Poste Italiane S.p.A. comporta la risoluzione del presente contratto.

Articolo 11

Pagamenti

1. L'Autorità corrisponde all'aggiudicatario il prezzo di cui all'articolo 9, con la presentazione di regolare fattura redatta nel rispetto della normativa vigente ed intestata a: *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Centro Direzionale*,





Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Isola B5, Torre Francesco, Napoli 80143, cod. fiscale n. 95011660636.

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, l'Aggiudicatario indicherà, con apposita voce da riportare in fattura, un importo pari allo 0,50 per cento dell'importo corrispondente all'imponibile netto totale della fattura, che l'Autorità tratterrà a titolo di ritenuta. La predetta ritenuta è svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
3. Il pagamento, previo riscontro e verifica della regolarità della prestazione, e quindi in assenza di penalità ai sensi dell'art. 12, è effettuato con cadenza mensile dall'Autorità entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della fattura.
4. Nel caso in cui l'Autorità applichi le penali di cui all'art. 12, il pagamento è effettuato entro i due mesi successivi all'emissione della fattura.
5. Il pagamento sarà effettuato, esclusivamente in favore della Società, mediante bonifico bancario ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e il codice identificativo di gara (CIG) **3508989D50** su conto corrente bancario, acceso presso Unicredit S.p.A., Agenzia n. 03250 in Reggio Emilia, Codice IBAN IT 02008 CAB 12820 CIN K C/C N. 000102032411 intestato a Vidierre S.r.l., dedicato alle commesse pubbliche ex art. 3 del decreto legislativo n. 136 del 13/08/2010, così come comunicato con nota prot. n. 14434 del 14/03/2013;
6. La Società deve comunicare all'Autorità, in caso di variazione, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del nuovo diverso conto corrente dedicato nonché il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La Società provvede, altresì, a trasmettere ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni
Direttore del Servizio Affari
Generali/Contratti
Nicola SANSALONE



Ufficiale Rogante
Raffaello SADILE



per la Società
rappresentante
Antonio ROTA





Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

8. L'aggiudicatario con tale corrispettivo si intende soddisfatto di qualsiasi sua spettanza nei confronti dell'Autorità per le prestazioni di cui trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi di sorta.

Articolo 12

Penali

1. In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto d'appalto, ed in particolare, in caso di rilevazione di errori nella compilazione di rapporti periodici nonché in ogni altro caso d'inadempimento della prestazione, l'aggiudicatario, oltre ad ovviare all'infrazione contestata nel termine stabilito, è tenuto al pagamento di una penale compresa tra un minimo di Euro 5.043,20 e un massimo di 25.216,00 fino ad un massimo del 10% dell'importo aggiudicato) causa di risoluzione di diritto del presente contratto.
2. La quantificazione dell'importo di ciascuna penale, compresa tra il minimo ed il massimo sopra stabiliti, è determinata, secondo il seguente criterio:
numero ordinale progressivo di ciascuna penale moltiplicato per l'importo minimo.
3. L'applicazione della penale è preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza e/o dell'errore anche a mezzo fax.
4. L'aggiudicatario, nei tre giorni lavorativi successivi alla contestazione, può presentare per iscritto le proprie giustificazioni.
5. L'aggiudicatario dovrà emettere nuova fattura per il servizio prestato, portando in detrazione l'importo della penale irrogata.

Articolo 13

Cauzione

1. La cauzione prestata dalla Società a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con la presente scrittura, ai sensi dell'art. 8 del **Capitolato Speciale d'Appalto**, parte integrante del presente contratto a cui espressamente si rinvia per quanto non previsto in questa sede, intendendosi qui integralmente riportato e trascritto, sarà svincolata a richiesta della stessa Società, ove ne sussistano le condizioni e previa

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Dipartimento del Servizio Affari Generali e Contratti
Dott. Nicola SANSALONE



Ufficiale Rogante
Raffaello SADILE



Società
Rappresentante
Ang. Antonio ROTA





Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

deduzione di eventuali crediti dell'Autorità verso quest'ultima, alla scadenza delle prestazioni contrattuali.

2. In caso di inadempimenti parziali, ovvero totali nelle prestazioni, l'Autorità, fermo restando l'applicazione delle penali previste dall'art. 12 del presente contratto, previa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla impresa appaltatrice, effettua prelievo corrispondente al:
 - a. 20 % dell'importo della somma garantita a seguito della terza contestazione formulata con le modalità di cui all'art. 12;
 - b. 30 % dell'importo della somma garantita a seguito della quarta contestazione formulata con le modalità di cui al citato art. 12;
 - c. 100 % dell'importo garantito nel caso di risoluzione del contratto.
3. Resta fermo il diritto nei confronti della Società per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
4. L'Autorità fa richiesta delle predette somme all'istituto fideiussore, che è tenuto a versare, senza ulteriore formalità, il corrispondente importo in favore dell'Autorità stessa nel termine massimo di 15 giorni dalla data della richiesta.
5. Gli importi di cui sopra sono utilizzati al fine di provvedere, anche con altra impresa, alla esecuzione delle prestazioni non effettuate.
6. In ogni caso la Società è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Autorità si sia avvalsa, in tutto o in parte, per effetto dell'applicazione delle penali o per qualsiasi altra legittima causa, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dell'Autorità.
7. In caso di inadempimento a tale obbligo l'Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
8. Per quanto non previsto in questa sede si rinvia al Capitolato speciale d'appalto, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni
Direttore del Servizio Affari
Generali e Contratti
Ing. Nicola SANSALEONE



Ufficiale Rogante
Ing. Raffaele SADILO



Per la Società
Rappresentante
Ing. Antonio ROTA






Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 14

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative retributive dichiarate in sede di gara ed oggetto di valutazione.
3. In ogni caso la Società si impegna ad assicurare remunerazioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi applicabili alla data di stipula del contratto oggetto di affidamento, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
6. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, su richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
7. Ai fini della tutela dei diritti del personale dipendente dell'appaltatore impiegato nelle attività contrattuali, nel rispetto del dettato di cui all'articolo 4, comma 1, del D.P.R. 207/2010, l'Autorità procederà ad effettuare, sulle somme da versare all'appaltatore, ritenute normativamente previste, che saranno restituite, senza





Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

alcun onere aggiuntivo, alla scadenza del contratto, all'esito dell'accertamento di regolarità della posizione contributiva.

8. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi o ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Autorità ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 15

Sicurezza, infortuni e danni a terzi

1. La Società prende atto, ad ogni effetto di legge e di contratto, che le risorse impiegate sono soggette alle condizioni e norme di sicurezza previste dalla normativa vigente.
2. La Società assume a proprio carico ogni responsabilità in caso di infortunio al proprio personale. Essa si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti o da terzi da esso incaricati, alle persone nonché alle cose di terzi, per le prestazioni contrattuali rese in forza del presente contratto.

Articolo 16

Risoluzione del contratto

1. L'Autorità si riserva la facoltà di risolvere il contratto d'appalto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. in caso di grave inadempimento.
2. Resta salvo il diritto dell'Autorità di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 17

Clausola risolutiva espressa

1. L'Autorità ha la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 c.c., di dichiarare risolto di diritto il contratto d'appalto, anche in assenza di produzione di danno, previa semplice comunicazione a mezzo lettera raccomandata (A.R.), senza alcun genere di indennità e compenso per l'aggiudicatario, nel caso in cui ricorra una delle seguenti inadempienze:
 - le disposizioni prese ed i mezzi applicati per l'espletamento del servizio non diano sicuro affidamento;
 - nello svolgimento delle prestazioni stabilite nel contratto si dovessero verificare ritardi o situazioni di inadempimento tali da non consentire il raggiungimento,

Dirigente Generale del Servizio Affari Generali e Contratti
Nicola SANSALEONE



Ufficiale Rogante
Stefano SADILE



Il Legittimato
Ing. Tomo ROTA





Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

nei tempi previsti, degli obiettivi ed interessi pubblici connessi al contratto stesso;

- il servizio stesso non venga compiuto nel termine stabilito;
 - si siano verificate irregolarità, frodi e negligenze in genere;
 - nel caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
 - nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse;
 - nel caso di subappalto, cessione del contratto e revisioni prezzi;
 - nel caso di mancato rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010.
 - nel caso di violazione dell'art. 6 par. XI;
 - in tutti gli altri casi espressamente previsti dalle disposizioni di cui al presente contratto.
2. In tal caso, all'aggiudicatario è accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato, con deduzione, però, dell'ammontare delle penali per ritardi eventualmente già maturati al momento della risoluzione; tutto ciò con salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dello stesso aggiudicatario dei suoi impegni contrattuali.

Articolo 18

Recesso

1. Il contratto d'appalto è concluso in considerazione, *inter alia*, della compatibilità della compagine sociale dell'aggiudicatario, nonché del proprio assetto societario e patrimoniale in relazione al ruolo istituzionale dell'Autorità.
2. Alla sola Autorità è attribuita la facoltà di recesso unilaterale.
3. L'Autorità si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.
4. Tale facoltà sarà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. che dovrà pervenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data del recesso.





Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

5. In tal caso l'Autorità si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente e quanto segue:
- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Autorità;
 - spese sostenute dall'appaltatore.

Articolo 19

Cessione, Subappalto e Revisione Prezzo

- È vietata la cessione ed il subappalto totale e parziale del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, pena l'immediata risoluzione del contratto medesimo, il risarcimento dei danni ed il rimborso delle spese sostenute dall'Autorità.
- Per l'intero periodo di durata contrattuale non è ammessa la revisione prezzi per i servizi prestati né adeguamenti dovuti a variazioni dell'indice ISTAT.

Articolo 20

Privative e brevetti

- L'Autorità è esonerata da qualsiasi responsabilità possa derivare dal fatto che siano stati utilizzati, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, procedure per le quali terzi abbiano la privativa, ovvero il brevetto.

Articolo 21

Variazione dell'entità del servizio

- Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e 120 R.D. 23 maggio 1924 n. 827, qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto stipulato, occorra un aumento delle prestazioni, è facoltà dell'Autorità richiedere all'aggiudicataria, agli stessi prezzi, patti e condizioni, un ampliamento dell'oggetto del contratto fino a concorrenza di un quinto dell'appalto.
- Le modifiche delle prestazioni saranno richieste dall'Autorità mediante un preavviso di 15 gg. comunicato a mezzo di lettera raccomandata a.r.
- Qualora l'aggiudicataria non ottemperi alle richieste avanzate, l'Autorità si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare risolto il contratto.



Ufficiale Rogante
Raffaello SARDI





Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4. In tal caso all'aggiudicataria spetterà il solo corrispettivo relativo alla prestazione eseguita, esclusi ogni altro rimborso od indennizzo a qualsiasi titolo o ragione di ogni genere.
5. È, altresì, facoltà dell'Autorità di chiedere, entro i limiti di cui al comma 1, per sopravvenute e motivate esigenze, una diminuzione dell'oggetto del contratto con conseguente diminuzione del corrispettivo.

Articolo 22

Esecuzione In Danno

1. Eccettuati i casi di forza maggiore, in caso di omissione, ovvero di sospensione, anche parziale, da parte dell'aggiudicatario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'Autorità potrà sostituirsi all'aggiudicatario stesso nell'esecuzione di ufficio, ovvero potrà avvalersi di terzi, in danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

Articolo 23

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico della Società tutte le imposte, i tributi e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, comprese quelle per la sua registrazione, ad eccezione dell'I.V.A.

Articolo 24

Collegio arbitrale

1. Ogni eventuale controversia nascente tra le parti, connessa o comunque derivante dalla interpretazione, validità, esecuzione, risoluzione o violazione dei rapporti nascenti dal contratto, che non fosse possibile comporre amichevolmente, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, il quale risolverà in via rituale e definitiva ai sensi degli artt. 816 e segg. C.p.c ..
2. La parte che promuove il procedimento arbitrale dovrà comunicarlo all'altra mediante lettera raccomandata contenente l'oggetto della controversia, l'invito alla procedura e la designazione del proprio arbitro.

Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni
Direttore del Servizio Affari
Generali e Contratti
Nicola SANSALONE

Procedente Rogante
SADILE

per la Società
e rappresentante
Antonio ROTA



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. La parte chiamata al procedimento arbitrale dovrà, entro 20 (venti) giorni, designare il proprio arbitro.
4. I due arbitri così individuati designeranno di comune accordo il terzo arbitro che assumerà le funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale.
5. Qualora gli arbitri nominati dalle parti non raggiungano, entro 20 (venti) giorni, l'accordo sulla nomina del terzo arbitro, ovvero qualora la parte chiamata al procedimento arbitrale non designi il proprio arbitro nel termine di 20 (venti) giorni, questi, su istanza della parte interessata, saranno designati dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
6. In ogni caso, il Collegio arbitrale giudicherà anche in merito all'entità e all'accollo delle spese di giudizio nonché alla fissazione dell'ammontare dei danni conseguente alla violazione del contratto stesso.
7. Nel caso in cui la controversia implichi valutazioni di natura tecnica, il Collegio arbitrale avrà facoltà di nominare consulenti tecnici.
8. Gli arbitri dovranno decidere entro novanta giorni la questione che sarà loro deferita, anche con poteri di transigere, senza formalità di procedura non essenziale al rispetto del contraddittorio e anche secondo equità e il lodo avrà valore vincolante tra le parti.
9. Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle prescrizioni normative vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Codice civile.

Articolo 25

Forum competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alle obbligazioni derivanti dal presente contratto, il foro competente è il T.A.R. del Lazio, ai sensi dell'art. 1, comma 27 della legge del 31 luglio 1997 n. 249.

Articolo 26

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e sue parti integranti si fa riferimento alle disposizioni di legge ed ai regolamenti in materia di cui al





Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

comma 2 dell'articolo 1, nonché ad ogni altra nonna di carattere generale, in quanto compatibile.

Articolo 27

Effetti della sottoscrizione

1. Le parti si danno atto, con la firma del presente contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. di approvare ed accettare tutte le condizioni, obblighi e patti in esso contenuti.

Io sottoscritto dott. Raffaello Sadile, in qualità di Ufficiale Rogante, ho compilato e ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura ai signori convenuti, i quali da me interpellati, lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono in segno di piena e incondizionata accettazione.

Dattiloscritto con inchiostro indelebile ai sensi della Legge 14 aprile 1957 n. 251, questo atto, redatto in triplice originale, consta di n. 23 (ventitre) pagine.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'AUTORITÀ

per le garanzie nelle comunicazioni

(Il Direttore del Servizio affari generali e contratti)

Per VIDIERRE S.R.L.

(Il legale rappresentante)



Dott. Nicola Sansalone

Nicola Sansalone

Ing. Antonio Rota

Antonio Rota

L'Ufficiale Rogante

Dott. Raffaello Sadile

Raffaello Sadile



Agenzia Entrate	
Ufficio Territoriale di Napoli	
Atto registrato al n.	156/2
In data	16-6-2013
Totale versato	171,72

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Francesco Sautariello

ODS 17/2012

*L'ASSISTENTE
Centrale*